

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 149  
Bellinzona, 10 marzo 2023

N. 8

## Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario modifica del 21 novembre 2022

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8193 del 28 settembre 2022,

decreta:

I  
La legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) del 18 aprile 1989 è modificata come segue:

### h) Pratica professionale sotto supervisione/mentorato

**Art. 58b**<sup>1</sup> Gli operatori sanitari che svolgono il periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato volto all'ottenimento del diploma federale di terapeuta complementare, del diploma federale di naturopata e del diploma federale di arteterapeuta, devono avere ottenuto il certificato settoriale.

<sup>2</sup> Il periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato per ottenere il diploma federale di terapeuta complementare, il diploma federale di naturopata e il diploma federale di arteterapeuta, è svolto sotto la propria responsabilità professionale e necessita di un'autorizzazione formale del Dipartimento.

<sup>3</sup> Per ottenere l'autorizzazione, l'operatore sanitario, oltre alla condizione di cui al cpv. 1, deve adempiere i requisiti di cui all'art. 56 cpv. 1, ad esclusione della lett. d, e cpv. 2.

<sup>4</sup> L'autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato viene rilasciata per un periodo di cinque anni e potrà essere rinnovata fino a un massimo di sette anni.

### i) misure disciplinari

**Art. 59 marginale**

### j) durata

**Art. 60 marginale**

### k) iscrizione all'albo

**Art. 61 marginale**

### Attività sotto supervisione/mentorato

**Art. 102i** L'operatore sanitario che al momento dell'entrata in vigore dell'art. 58b svolge il periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato a titolo dipendente può continuare la propria attività professionale ma deve richiedere l'autorizzazione entro sei mesi.

**II**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Bellinzona, 21 novembre 2022

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **Luigina La Mantia**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto I della modifica della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria; LSan) del 21 novembre 2022, pubblicata sul Foglio ufficiale (FU) del 23 novembre 2022;

risolve:

La modifica del 21 novembre 2022 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria; LSan) del 18 aprile 1989 **entra in vigore il 1° aprile 2023**.

Bellinzona, 8 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

**Legge  
organica comunale  
(LOC)**

modifica del 14 dicembre 2022

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8127 del 9 marzo 2022,  
vista l'iniziativa parlamentare elaborata di Fabrizio Garbani Nerini dell'11 aprile 2022  
visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 8127R e n. 8165R del 15 novembre 2022

decreta:

**I**

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) è modificata come segue:

**Art. 10 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente. È riservato l'articolo 6a della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

I  
Il regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 è modificato come segue:

Allegato

## DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ (DSS)

Nuova

Atto	No.	Art.	Oggetto	Competenza originaria	Delega a	Reclamo
L	801.100	58b	autorizzazione per pratica professionale sotto supervisione/mentorato	DSS	Ufficio di sanità	NO
L	801.100	58b	Rifiuto o revoca dell'autorizzazione per pratica professionale sotto supervisione/mentorato	DSS	Ufficio di sanità	NO

II  
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2023.

Bellinzona, 8 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

### **Regolamento concernente l'esercizio di un'attività sanitaria da parte degli operatori sanitari** modifica dell'8 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I  
Il regolamento concernente l'esercizio di un'attività sanitaria da parte degli operatori sanitari dell'11 luglio 2018 è modificato come segue:

**Introduzione dell'abbreviazione del titolo**  
Regolamento operatori sanitari, ROSan

**Operatori in formazione**

(art. 58a e 58b legge sanitaria)

**a) operatori ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 lett. a legge sanitaria****Art. 5 marginale****b) naturopati con diploma federale, terapisti complementari con diploma federale e arteterapeuti con diploma federale**

**Art. 6** <sup>1</sup>I periodi di pratica in vista dell'ottenimento del certificato settoriale nell'ambito del percorso formativo per ottenere il diploma federale di terapeuta complementare, il diploma federale di naturopata e il diploma federale di arteterapeuta possono essere svolti alle dipendenze di una struttura, di un servizio sanitari autorizzati o presso un professionista autorizzato al libero esercizio.

<sup>2</sup>Lo svolgimento del periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato per ottenere il diploma federale di terapeuta complementare, il diploma federale di naturopata e il diploma federale di arteterapeuta è possibile una volta ottenuto il certificato settoriale rilasciato dalla corrispondente organizzazione del mondo del lavoro e dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 58b legge sanitaria.

**II**

Il presente regolamento **entra in vigore il 1° aprile 2023.**

Bellinzona, 8 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

**Regolamento  
sull'organizzazione dei preparativi, dell'allarme  
e dell'intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio  
delle spese degli interventi dello Stato**

modifica dell'8 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

**I**

Il regolamento sull'organizzazione dei preparativi, dell'allarme e dell'intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 14 marzo 1995 è modificato come segue:

**Art. 1 cpv. 3 e 4**

<sup>3</sup>Quando l'evento assume dimensioni di catastrofe è applicabile la legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007. Il presente regolamento è applicabile sussidiariamente.

<sup>4</sup>Valgono, per il resto, le disposizioni contenute nella legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996.